

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

“GAZZELLA ODV”

ARTICOLO 1

Costituzione

1. E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (CTS) e del Codice Civile, una Associazione culturale denominata “GAZZELLA ODV”

ARTICOLO 2

Sede e Durata

1. L'Associazione GAZZELLA ODV ha la sua sede legale in Latina (LT), via dello Statuto n. 37. Altre sedi possono essere istituite in Italia.

2. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associazione ha durata illimitata, è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

ARTICOLO 3

Oggetto e scopo

1. L'Associazione GAZZELLA ODV è aperta a tutti senza distinzione di nazionalità, razza, religione. Non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e democratica.

2. L'Associazione GAZZELLA ODV persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la beneficenza nei confronti di bambini, di bambine e di adolescenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui essi vivono in condizioni di sofferenza fisica, psichica, sociale ed economica.

3. L'Associazione GAZZELLA ODV svolge, in particolare, la sua azione verso i bambini, le bambine e gli adolescenti della Palestina.

ARTICOLO 4

Attività e Finalità Statutarie

1. Per La realizzazione della propria missione, di cui al precedente articolo 3, l'Associazione GAZZELLA ODV svolge le seguenti attività :

- promuove e sviluppa una rete di donatori costituita da singoli, famiglie, enti scolastici, istituzioni pubbliche e private; propone programmi di aiuto economico-finanziario diretti ai bambini, alle bambine e le loro famiglie, curandone l'effettiva destinazione; cura e realizza le così dette adozioni a distanza;
- organizza gruppi di studio, seminari, convegni nazionali ed internazionali, diretti alla conoscenza ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche oggetto del proprio scopo sociale;
- la produzione e la diffusione di pubblicazioni e documenti, sia a mezzo stampa sia attraverso il ricorso a tecnologie diverse: informatiche, telematiche, multimediali;
- la costituzione di centri di documentazione;
- la progettazione e la gestione di corsi di formazione sulle tematiche concernenti il proprio scopo sociale;

2. Le attività che l'associazione GAZZELLA ODV intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- D - Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- I - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; Attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle "attività di interesse generale";
- L - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- N – Cooperazione allo sviluppo Legge 125/2014;
- R – Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- U – Sostegno a distanza; Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- W – Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale

3. L'Associazione GAZZELLA ODV non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione da quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie delle stesse, come definite con deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. Volontari - L'Associazione culturale "Gazzella ODV" opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'attività del volontariato è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al Volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi e spese di tipo forfetario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6. L'Associazione culturale "Gazzella ODV" è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. L'Associazione culturale "Gazzella ODV" tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

8. Lavoratori - L'Associazione culturale "Gazzella ODV" può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione culturale "Gazzella ODV" si conforma a quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5

Patrimonio ed entrate dell'Associazione GAZZELLA ODV

1. Il patrimonio dell'Associazione GAZZELLA ODV, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti,

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni

dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6

Adesione all'Associazione - Diritti, obblighi e perdita della qualifica di socio

1. Sono Aderenti all'Associazione GAZZELLA ODV i Fondatori ed i Soci dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione GAZZELLA ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'articolo 32 Cod. Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.
4. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali
5. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri Enti senza scopo di lucro. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
7. L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata

all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci in Assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire all'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti nel presente Statuto, non sono, pertanto, ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

9. L'Assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito altri meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato. Ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo Statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte e non è rivalutabile.

10. Diritti e obblighi - L'appartenenza all'Associazione culturale "GAZZELLA ODV" comporta l'impegno di attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale; comporta inoltre a fornire l'apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

11. I soci prestano la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

12. I soci hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;

b) elettorato attivo (solo maggiorenni) e passivo per gli organi direttivi dell'associazione;

c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal seguente statuto;

d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;

e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

13. I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi; versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

14. Perdita della qualifica di socio - La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione per gravi inadempienze e attività in contrasto con i fini associativi, ragioni tutte rilevate dalla Presidenza ed approvate da almeno due terzi dei partecipanti al Consiglio direttivo, a norma dell'articolo 9 del presente Statuto.

15. Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

16. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendono morosi del pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o da diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

17. L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che

- a) non osservino le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettano discredito sull'associazione,
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

18. Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

19. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice nei casi e modi di legge.

20. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare nessun diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 7

Organi della Associazione

1. Sono Organi della Associazione: l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione:

- il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti se istituito.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 8

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno il 20% Aderenti o da almeno 1/3 dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori, se istituito.

4. La convocazione è fatta mediante raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno dieci giorni. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, purché la comunicazione venga effettuata a mezzo telegramma, messaggio di posta elettronica, comunicazione telefonica o verbale. La convocazione deve contenere l'indirizzo del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se istituiti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo tre giorni prima dell'adunanza stessa.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. E' ammesso il voto per corrispondenza, purché pervenuto prima della tenuta dell'assemblea.

9. L'assemblea straordinaria per la nomina del Presidente, modifica dello statuto, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

10. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di dieci Membri, compresi. il Presidente ed il Vice presidente.

2. Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili .

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale lo stesso sarebbe rimasto in carica.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, approvate dal Consiglio Direttivo.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, se istituito. La convocazione è fatta mediante telefax, lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie trattate, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se istituiti almeno cinque giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno due giorni prima dell'adunanza stessa.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

13. I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso, qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ARTICOLO 10

Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, che potrà essere scelto anche tra i non soci (comunque non amministratore), cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei Libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.
2. Coadiuvando il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione. Cura altresì la tenuta del libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'assemblea ordinaria in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento ai limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci o anche tra i non soci, di cui almeno un effettivo e un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il presidente subentra in tale carica il membro più anziano di età.
5. Il collegio assolve i compiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
6. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri

effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

7. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere

8. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

ARTICOLO 13

Libri dell'Associazione

L'Associazione GAZZELLA ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- A. libro degli associati;
- B. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- C. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- D. Registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- E. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub E) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a temperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ARTICOLO 14

Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

3. Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.
4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
5. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
6. Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.
7. Nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 15

Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione culturale "Gazzella ODV" è deliberato in Assemblea dall'80% dei voti.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.
3. Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato ad altri enti del terzo settore indicate dall'Assemblea.

ARTICOLO 17

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma

ARTICOLO 18

Legge applicabile

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.